

XXXIII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

I sottoscritti Delegati, nelle rispettive qualità in appresso indicate, sottopongono all'approvazione del Congresso Nazionale Forense il seguente deliberato avente ad oggetto

ATTUAZIONE DELL'ART. 39, COMMA 3 DELLA LEGGE 247/2012

PREAMBOLO

[1] Il Titolo II della legge 247/2012 (che disciplina *organi e funzioni degli ordini forensi*) dopo aver enunciato che l'Ordine forense è costituito da tutti gli **avvocati iscritti** negli albi circondariali (Capo I - art. 24) ne dispone la sua articolazione negli **Ordini circondariali** (Capo II), nel **Consiglio Nazionale Forense** (Capo III) e nel **Congresso Nazionale Forense** (Capo IV – art. 39).

Il sistema delineato dal legislatore può essere così sintetizzato:

- ✓ **l'assemblea degli iscritti** costituisce il primo organo dell'Ordine territoriale che, nel rispetto del principio “*un avvocato un voto*”, elegge il **Consiglio circondariale** al quale è demandata in esclusiva la rappresentanza istituzionale a livello territoriale;
- ✓ al **Consiglio Nazionale Forense** (organo eletto in secondo grado dai soli Consigli dell'Ordine) è attribuita in esclusiva la rappresentanza istituzionale a livello nazionale (oltre alla funzione giurisdizionale “speciale”);
- ✓ il **Congresso Nazionale Forense** è costituito dai Delegati eletti (anche in tal caso sulla base del principio “*un avvocato un voto*”) dagli iscritti ai singoli Ordini circondariali, delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati;

[2] L'ordinamento professionale, per la prima volta, riconosce espressamente il ruolo delle **Associazioni forensi** che sono chiamate, tra l'altro, a concorrere sia all'attuazione regolamentare della legge (con i pareri da rilasciare al CNF ai sensi dell'art. 1, comma 3) che alla cogestione del sistema formativo (d'accesso, continuo e specialistico).

Al Consiglio Nazionale Forense è stato attribuito il compito di regolamentare e gestire il riconoscimento formale e sostanziale delle Associazioni forensi (sia quelle maggiormente rappresentative a livello nazionale che quelle specialistiche, in parte coincidenti) ed il CNF ha dato attuazione a tali disposizioni normative.

[3] Con l'adozione dell'art. 39, il Parlamento ha inteso ridefinire le regole della rappresentanza dell'avvocatura. Al riguardo deve essere evidenziato che il legislatore, pur riprendendo la formulazione dell'art. 1 dello statuto del Congresso Nazionale Forense, nel testo approvato all'esito del Congresso straordinario tenutosi a Verona nel dicembre 2002 e fino ad oggi vigente, vi ha apportato significative modifiche delle quali si deve tenere conto per la corretta interpretazione e conseguente attuazione del disposto della norma.

A tale riguardo sono indicative le seguenti circostanze:

- è stata eliminata la precedente definizione del Congresso quale “*momento di confluenza di tutte le componenti*” dell’Avvocatura mentre è stato confermato il principio della “*identità ed autonomia*” delle Associazioni rappresentative;
- è stato ribadito che il compito del Congresso è quello di **trattare** i temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché le questioni che riguardano la professione forense;
- è stato ridefinito il Congresso Nazionale Forense che da “*assemblea generale dell’Avvocatura Italiana*” è oggi qualificato come “**massima assise**”, con la valorizzazione, anche a livello terminologico, della sua **funzione** “*politico/legislativa*” dell’Avvocatura che si concretizza con la **formulazione delle proposte** sui temi trattati durante i lavori congressuali.

Dette considerazioni portano a ritenere che il soggetto di rappresentanza “*politica*” dell’Avvocatura è il **Congresso Nazionale Forense** le cui norme regolamentari e statutarie (rimesse dal legislatore alla libera determinazione dei Delegati congressuali) dovranno pertanto, essere ispirate ai seguenti principi:

- ✓ il Congresso Nazionale Forense è normativamente soggetto dell’Ordine forense, inteso come **rappresentanza collettiva** degli **iscritti** (tramite i propri Delegati nel rispetto del principio “*un avvocato un voto*”, delle **istituzioni territoriali** (che sono rappresentate dai presidenti in carica dei Consigli dell’Ordine) e **nazionali** (che partecipano al Congresso con i propri Presidenti) e delle **Associazioni forensi** (che sono soggetti congressuali mediante le loro massime espressioni oltre che con i propri aderenti eletti come Delegati nelle singole assemblee locali);
- ✓ i lavori del Congresso Nazionale Forense devono pertanto svolgersi in maniera tale da consentirgli di essere davvero la “**massima assise**” dell’Avvocatura il che sarà possibile solo se i lavori congressuali cesseranno di essere generici e superficiali divenendo invece momento di comune e qualificata disamina delle singole tematiche di interesse per la tutela dei diritti, il corretto esercizio del diritto di difesa e dell’attività professionale;
- ✓ la credibilità dell’assise congressuale (e, quindi, dell’avvocatura stessa) dipenderà esclusivamente dalla capacità che avrà il Congresso di formulare proposte autonome, qualificate e pertinenti che consentano una effettiva interlocuzione di merito con il Parlamento, il Governo e le forze sociali e politiche tutte.

Infatti, l’obiettivo realisticamente perseguibile anche alla luce dell’esperienza maturata negli ultimi venti anni, non può essere quello di avere un’unica voce che parli a nome di tutti (è ipotesi peraltro non prevista normativamente e dunque non coercibile) bensì di far sì che i contenuti dei deliberati congressuali siano massimamente condivisi e, conseguentemente, sostenuti da tutte le componenti (istituzionali e associative), ciascuna con le modalità tipiche del proprio operato e nell’ambito, anche territoriale, di propria competenza.

* * *

Il legislatore ha assegnato al Consiglio Nazionale Forense un ruolo significativo nell’ambito dell’assise congressuale che deve essere valorizzato nella predisposizione delle norme regolamentari e statutarie del Congresso.

Al contempo, lo stesso legislatore, ha potenziato il ruolo del Consiglio Nazionale Forense attribuendogli nuovi poteri regolamentari della funzione disciplinare esercitata a livello territoriale dai Consigli distrettuali di disciplina (organismi resi autonomi dai Consigli dell’Ordine) oltre che ispettivi dell’attività dei nuovi organismi. Ciò comporta l’opportunità che la funzione di “giudice

speciale delle impugnazioni” dei provvedimenti disciplinari di cui all’art. 61 della legge professionale forense venga esercitato a mezzo di apposita sezione istituita dal CNF nell’ambito della sua autonoma potestà organizzativa e regolamentare.

* * *

Per le considerazioni fin qui svolte, ai sensi dell’art. 39, comma 3, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono approvate le seguenti norme regolamentari e statutarie del Congresso Nazionale Forense

ART. 1 (Finalità)

1. Le disposizioni che seguono costituiscono le norme regolamentari e statutarie di cui all’art. 39, comma 3, della legge professionale forense.
2. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intende:
 - a) per **legge professionale**: la legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - b) per **Congresso**: il Congresso Nazionale Forense di cui all’art. 39 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - c) per **CNF**: il Consiglio Nazionale Forense;
 - d) per **Cassa**: la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;
 - e) per **COA**: il Consiglio dell’Ordine circondariale forense;
 - f) per **CDD**: il Consiglio Distrettuale di disciplina di cui all’art. 50 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - g) per **Organismo Congressuale Forense**, con acronimo **OCF**: l’organismo di cui all’art. 39, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - h) per **Comitato organizzatore**: il Comitato organizzatore del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 10;
 - i) per **Ufficio di presidenza**: l’Ufficio di presidenza del Congresso di cui al successivo art. 3, comma 12;
 - j) per **Commissione verifica poteri**: la Commissione verifica poteri del Congresso di cui al successivo art. 3 comma 13;
 - k) per **Delegati**: i Delegati di cui al successivo art. 4;
 - l) per **Congressisti**: i partecipanti al Congresso di cui al successivo art. 2, comma 3;
 - m) per **Unioni**: le Unioni regionali o interregionali fra Ordini costituite ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera p) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - n) per **Associazioni forensi**: le Associazioni forensi riconosciute come maggiormente rappresentative dal CNF in attuazione dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247;
 - o) per **Associazioni specialistiche**: le Associazioni forensi di cui all’art. 35, comma 1, lettera s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

ART. 2 (Il Congresso Nazionale Forense)

1. Il Congresso Nazionale Forense, quale la massima assise dell’avvocatura italiana, così come previsto dall’art. 39, comma 2, della legge 247 del 31 dicembre 2012, nel rispetto dell’identità e dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative, tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini nonché sulle questioni che riguardano la professione forense.
2. Al Congresso partecipano ed hanno diritto di voto i Delegati di cui all’art. 4, comma 1 e 2.

3. Al Congresso assistono, in qualità di congressisti, gli avvocati e praticanti avvocati iscritti in albi, elenchi e registri, che abbiano pagato la quota di iscrizione stabilita dal Comitato organizzatore e nel numero massimo dallo stesso determinato tenuto conto della logistica di svolgimento dei lavori congressuali e della ricettività delle strutture.
4. Il comitato organizzatore, anche in relazione ai temi posti all'ordine del giorno, determina gli ospiti da invitare affinché assistano ovvero intervengano ai lavori congressuali.
5. Le norme statutarie e regolamentari che seguono disciplinano le regole e le modalità di funzionamento del Congresso nonché dell'Organismo Congressuale Forense chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati, così come previsto dall'art. 39, comma 3, della legge professionale forense.

ART. 3 (Convocazione del Congresso e svolgimento dei lavori)

1. Il Congresso è convocato e presieduto dal Presidente del CNF almeno ogni tre anni, ai sensi dell'art. 39, comma 1 della legge professionale forense, ed è composto dai Delegati di cui all'art. 4.
2. La convocazione del Congresso è comunicata ai COA a mezzo posta elettronica certificata di cui sono titolari, almeno centottanta giorni prima dell'apertura dei lavori congressuali ed è trasmessa anche ai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
3. La convocazione del Congresso indica il luogo e le date di svolgimento, i temi all'ordine del giorno dei lavori congressuali così come deliberati dal comitato organizzatore, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali con la precisazione dei termini di convocazione, da parte di ciascun presidente dei COA, delle operazioni elettorali nonché quelli di celebrazione delle stesse e di successiva trasmissione al Comitato organizzatore della copia del verbale delle operazioni elettorali nel quale sono indicate le generalità dei Delegati eletti e dei supplenti con l'indicazione dei rispettivi recapiti di posta elettronica certificata.
4. I lavori congressuali si svolgono in una sessione di durata di almeno tre giorni e si concludono con deliberati sui temi all'ordine del giorno.
5. L'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione del Congresso di cui al comma 3 è integrato con i temi ulteriormente proposti da OCF ovvero da almeno il 25% dei Delegati congressuali ovvero da almeno il 25% dei Presidenti dei COA, non oltre 10 giorni prima della data di inizio dei lavori congressuali.
6. La sessione congressuale è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza assoluta dei Delegati, computata con riferimento al numero risultante dall'elenco nominativo redatto dalla Commissione verifica poteri ai sensi dell'art. 4, comma 13.
7. Nel corso del triennio di cui al comma 1 possono essere indette successive sessioni dei lavori congressuali, da tenersi in Roma, tendenzialmente e possibilmente in unica giornata, su temi ulteriori rispetto a quelli sui quali il Congresso ha già discusso e/o deliberato ovvero per esigenze sopravvenute.
8. Le sessioni congressuali ulteriori di cui al comma precedente sono indette dal CNF su sua iniziativa o su richiesta di OCF ovvero di almeno il 25% dei Delegati ovvero di almeno il 25% dei Presidenti dei COA, con indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno. Il CNF, non oltre dieci giorni dalla ricezione della richiesta, convoca l'ulteriore sessione congressuale comunicandola, a mezzo posta elettronica certificata, ai Delegati di cui all'art. 4 commi 1 e 2.
9. Il CNF costituisce, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della legge professionale forense, una

commissione di lavoro che, su richiesta, indicazione e previa approvazione del Comitato organizzatore e nel rispetto del criterio di contenimento dei costi, provvede ad ogni esigenza organizzativa per lo svolgimento dei lavori congressuali, con particolare riguardo alla logistica del Congresso, alla gestione dei servizi congressuali, all'accoglienza di Delegati, congressisti, accompagnatori ed ospiti, all'attivazione del sito internet del Congresso nonché alla scelta della società erogatrice dei servizi congressuali ed alla determinazione delle quote di partecipazione di Delegati, congressisti ed accompagnatori.

10. Presso il CNF è altresì costituito il Comitato organizzatore presieduto dal Presidente del CNF e composto, inoltre, dal Coordinatore di OCF, dal Presidente della Cassa, dai Presidenti in carica dei COA Distrettuali, dal Presidente del COA sede del successivo Congresso, dai legali rappresentanti delle Unioni, delle Associazioni forensi e di quelle specialistiche e dal coordinatore della Commissione Pari Opportunità del CNF.

11. Il Comitato organizzatore stabilisce l'ordine del giorno ed il programma dei lavori congressuali indicandone i temi e costituisce, designandone i componenti, l'Ufficio di presidenza del Congresso nonché la commissione verifica dei poteri.

12. L'Ufficio di presidenza del Congresso:

- a)** siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
 - b)** è presieduto dal Presidente del CNF o da un suo Delegato;
 - c)** è coordinato dal coordinatore di OCF o da un suo Delegato;
 - d)** è composto da ulteriori cinque membri designati dal comitato organizzatore;
 - e)** è validamente costituito con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
 - f)** sovrintende allo svolgimento dei lavori congressuali, assicurando il rispetto del programma dei lavori, la coerenza del dibattito e la pertinenza delle proposte di deliberati congressuali con riguardo ai temi all'ordine del giorno;
 - g)** integra l'ordine del giorno in caso di straordinaria urgenza sopravvenuta;
 - h)** svolge ogni altro compito ad esso assegnato dalle presenti disposizioni.
- Per le comunicazioni con e dell'Ufficio di presidenza è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.

13. La commissione verifica dei poteri:

- a)** siede presso il CNF fino alla data di apertura del Congresso e nella sede congressuale durante lo svolgimento dei lavori;
 - b)** è composta da sette membri designati dal comitato organizzatore;
 - c)** nomina al suo interno il presidente ed il segretario;
 - d)** è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri e delibera a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente;
 - e)** svolge la verifica dei dati relativi agli iscritti ed al numero dei Delegati di ciascun Ordine;
 - f)** decide sui reclami di cui all'art. 4, comma 12;
 - g)** trasmette all'Ufficio di presidenza l'elenco nominativo dei Delegati aventi diritto al voto.
- Per le comunicazioni con e della Commissione verifica poteri è attivata a cura del Comitato organizzatore una casella di posta elettronica certificata.

ART. 4 (Delegati al Congresso)

1. L'assise congressuale è composta da Delegati, eletti con le modalità di cui al presente articolo.
2. Sono Delegati di diritto i Presidenti dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali.
3. Partecipano al Congresso i legali rappresentanti in carica al momento dello svolgimento delle sessioni congressuali, rispettivamente delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche.
4. Le elezioni dei Delegati si svolgono presso ciascun Ordine - nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nell'avviso di convocazione del Congresso di cui all'art. 3, comma 2, e di quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 27, comma 3, della legge professionale - con la celebrazione di assemblea circondariale degli iscritti, finalizzata alla discussione dei temi congressuali.
5. Successivamente allo svolgimento dell'assemblea di cui al comma precedente, e comunque almeno sessanta giorni prima della data di apertura dei lavori congressuali, si svolgono le operazioni elettorali che, fermo quanto previsto dalle presenti disposizioni statutarie e regolamentari, sono disciplinate dalle disposizioni legislative e/o regolamentari relative alle elezioni per il rinnovo dei COA vigenti alla data di svolgimento dell'assemblea limitatamente a composizione dei seggi elettorali, modalità di presentazione delle candidature e di svolgimento delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti e sostituzione dei Delegati per in casi di cui all'art. 28, comma 6, della legge professionale.
6. In caso di parità di voti risulta eletto colui che appartiene al genere meno rappresentato fra gli eletti e in caso siano entrambi dello stesso genere colui che ha maggiore anzianità di iscrizione all'albo.
7. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
8. Sono eleggibili gli iscritti aventi diritto di voto, che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
9. Ogni elettore manifesta il proprio voto esprimendo le preferenze per singoli candidati in numero non superiore a tre quarti di quello dei Delegati da eleggere, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.
10. In ossequio all'art. 51 della Costituzione ed al fine di assicurare l'equilibrio fra i generi, ove ciò sia possibile in relazione al genere dei candidati ed al numero dei Delegati da eleggere, il voto deve essere espresso, a pena di nullità, in favore di uno dei due generi per almeno un terzo, con arrotondamento all'unità per approssimazione in difetto o in eccesso.
11. È consentito l'utilizzo di sistemi informatici di voto e di scrutinio nel rispetto delle specifiche tecniche di cui all'allegato A).
12. I reclami relativi allo svolgimento ed all'esito delle operazioni elettorali devono essere depositati, anche a mezzo pec, a pena di inammissibilità alla segreteria del COA di appartenenza del reclamante entro due giorni dalla proclamazione degli eletti; la segreteria del COA li

trasmette, senza indugio, alla Commissione verifica poteri di cui all'art. 3 comma 13.

13. Ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge professionale le spese per la partecipazione dei Delegati al Congresso, per quanto concerne la quota di iscrizione, il viaggio di andata e ritorno ed il soggiorno alberghiero, salvo più favorevole determinazione del COA, sono a carico del bilancio dell'Ordine di appartenenza con le modalità dallo stesso stabilite.

14. I Delegati rimangono in carica sino all'apertura dei lavori del successivo Congresso.

15. Il numero dei Delegati da eleggere per ciascun Ordine circondariale è determinato in misura di un Delegato fino a cinquecento iscritti e da un successivo Delegato ogni ulteriori cinquecento iscritti ovvero frazione pari o superiore al numero degli iscritti dell'Ordine meno numeroso.

16. Ai fini di cui al comma precedente il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente alla data di convocazione del Congresso.

ART. 5 (Deliberati del Congresso)

1. Il Congresso adotta i propri deliberati con specifiche votazioni all'esito del dibattito sui singoli temi all'ordine del giorno.

2. I deliberati congressuali sono adottati sulla scorta di proposte articolate, specifiche, e chiaramente pertinenti, per contenuto e dispositivo, ai temi congressuali.

3. A pena di inammissibilità, ogni proposta di deliberato congressuale è sottoscritta digitalmente dal presentatore e da questi trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza non oltre il trentesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale.

4. L'Ufficio di presidenza, entro i tre giorni successivi, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso di ogni proposta di deliberato pervenuta numerandola e/o denominandola al fine di consentirne la conoscenza e la successiva adesione da parte dei Delegati.

5. Ogni Delegato può aderire alla proposta di deliberato con espressa dichiarazione sottoscritta digitalmente e trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di apertura dei lavori della sessione congressuale, a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio di presidenza, ovvero con altro mezzo telematico da quest'ultimo ritenuto idoneo.

6. Entro tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 5, l'Ufficio di presidenza trasmette alla Commissione verifica poteri le proposte di deliberato e le dichiarazioni di adesione pervenute.

7. La Commissione verifica poteri entro i sette giorni successivi verifica che le dichiarazioni di adesione provengano da Delegati congressuali e rimette il verbale della seduta all'Ufficio di presidenza che, entro i sette giorni successivi si pronunzia sull'ammissibilità delle proposte di deliberato pervenute.

8. Sono dichiarate ammesse le proposte di deliberato che abbiano ricevuto la dichiarazione di adesione di almeno trenta Delegati appartenenti ad almeno cinque Ordini diversi.

9. L'Ufficio di presidenza, entro i tre giorni successivi alla delibera di ammissione di cui al comma precedente, cura la pubblicazione sul sito internet del Congresso delle proposte di deliberato dichiarate ammesse.

10. Nell'ipotesi di sessioni successive, di cui all'art. 3, comma 7, le proposte di deliberato, a pena di inammissibilità, sono presentate in forma cartacea entro le tre ore successive dall'inizio

dei lavori con la sottoscrizione di almeno cinquanta Delegati appartenenti ad almeno dieci Ordini diversi.

11. L'Ufficio di presidenza può procedere all'accorpamento di più proposte di deliberato che riguardino lo stesso tema previo il consenso dei presentatori di ciascuna delle proposte di deliberato in questione e di almeno metà più uno dei Delegati che vi hanno aderito; in difetto l'accorpamento sarà consentito solo previa approvazione da parte di almeno la metà più uno dei Delegati partecipanti al voto.

12. I deliberati congressuali, sottoposti all'assise congressuale, sono approvati a maggioranza dei presenti all'esito di votazioni le cui modalità sono stabilite dall'Ufficio di presidenza il quale ne cura, senza indugio, la pubblicazione sul sito del Congresso e la trasmissione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Presidenti delle Commissioni Giustizia parlamentari, al Ministro della Giustizia ed agli organi di informazione. Nell'ipotesi di sessioni successive, di cui all'art. 3, comma 7, detti adempimenti sono curati dall'Organismo Congressuale Forense di cui al successivo art. 6.

ART. 6 (Organismo Congressuale Forense)

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge professionale, il Congresso, all'esito dei lavori della sessione di cui all'art. 3, comma 1, elegge l'Organismo Congressuale Forense, con acronimo O.C.F.

2. Quale rappresentante del Congresso, OCF ha il compito di dare attuazione ai deliberati congressuali ed a tal fine:

- a) cura l'elaborazione di progetti e proposte e la loro promozione, diffusione ed esecuzione;
- b) adotta ogni iniziativa opportuna, anche in sede giurisdizionale;
- c) opera di concerto con la Cassa, negli ambiti di sua competenza, e con il CNF, nel rispetto delle prerogative delle funzioni di rappresentanza istituzionale a livello nazionale di cui all'art. 35 della legge professionale;
- d) consulta, ove ritenuto, le Associazioni forensi e le Associazioni specialistiche;
- e) proclama l'astensione dalle udienze nel rispetto delle disposizioni del codice di autoregolamentazione.

3. OCF è composto da rappresentanti eletti, in seggi elettorali formati su base distrettuale, in ragione di uno fino a cinquemila iscritti agli albi ed elenchi speciali degli Ordini del Distretto e da un ulteriore rappresentante ogni successivi cinquemila iscritti o frazione pari o superiore a duemilacinquecento. Il numero degli iscritti viene determinato con riferimento al 31 dicembre antecedente la data di convocazione del Congresso. In considerazione delle attuali specificità morfologiche e carenze infrastrutturali dei mezzi di trasporto della Regione Sardegna, il Distretto di Cagliari esprime due rappresentanti.

4. I componenti di OCF non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

5. L'elettorato attivo spetta ai Delegati congressuali degli Ordini del Distretto, mentre quello passivo spetta ad ogni avvocato iscritto in uno degli albi ed elenchi speciali degli stessi che si siano candidati e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento. La candidatura deve essere presentata al Presidente del COA distrettuale almeno ventiquattro ore prima dell'inizio delle operazioni elettorali di cui al comma successivo.

6. Il seggio elettorale è convocato, secondo le modalità disposte dall'Ufficio di presidenza dal Presidente del COA distrettuale, che lo presiede e che è coadiuvato, con funzioni di segretario

verbalizzante, dal Delegato con minore anzianità di iscrizione all'albo. In caso di impedimento del Presidente del COA distrettuale le sue funzioni sono svolte dal Delegato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

7. Ogni Delegato può esprimere preferenze fino a due terzi del numero degli eligendi, con frazione di voto ridotta all'unità inferiore.

8. I verbali dello svolgimento e dell'esito delle operazioni elettorali vengono immediatamente trasmessi, unitamente alle schede di votazione, all'Ufficio di presidenza il cui coordinatore provvede alla immediata proclamazione degli eletti ed alla loro convocazione non oltre trenta giorni ai fini dell'insediamento di OCF e degli adempimenti previsti dalle presenti disposizioni.

9. Nella seduta di insediamento, presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, i componenti di OCF provvedono, al loro interno, all'elezione dell'ufficio di coordinamento composto dal Coordinatore, al quale spetta la legale rappresentanza, dal Segretario, dal Tesoriere e da ulteriori due membri.

10. Le votazioni per l'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento si svolgono, separatamente, dapprima per il Coordinatore, poi per il Segretario, quindi per il Tesoriere ed infine per ciascuno degli ulteriori due membri. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

11. La carica di Coordinatore di OCF è incompatibile con quella di Presidente di COA, di componente di CNF, Cassa e CDD nonché di legale rappresentante in carica delle Unioni, delle Associazioni forensi e delle Associazioni specialistiche. L'eventuale incompatibilità va rimossa, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'elezione.

12. OCF determina le regole interne per il proprio funzionamento.

13. Eventuali reclami relativi all'elezione dei componenti di OCF nonché all'elezione dei componenti dell'Ufficio di coordinamento sono presentati all'Ufficio di presidenza, entro tre giorni da ciascuna delle elezioni a pena di inammissibilità, e sono decisi entro i dieci giorni successivi.

14. OCF può essere sfiduciato, con conseguente decadenza di tutti i suoi componenti, dal Congresso in sessione appositamente convocata secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 7. La mozione di sfiducia sarà validamente approvata con la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente all'elezione dei nuovi componenti di OCF con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

15. Ciascuno dei componenti dell'Ufficio di coordinamento di OCF può essere sfiduciato, con conseguente decadenza dalla carica, con votazione svolta all'esito di apposita seduta. La mozione di sfiducia è approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in tal caso si procede immediatamente alla elezione del nuovo componente in sostituzione di quello sfiduciato con le modalità previste dai precedenti commi del presente articolo.

ART. 7 (Costi del Congresso e dell'Organismo Congressuale Forense)

1. I costi per l'organizzazione e la celebrazione del Congresso, al netto dei ricavi, e quelli per il funzionamento di OCF sono sostenuti dal Consiglio Nazionale Forense che li apposta nel proprio bilancio, tenendo contabilità e rendicontazione separate, e li eroga ad OCF entro i trenta giorni successivi all'approvazione dei bilanci di cui al successivo comma 4.

2. Il CNF tiene conto dei costi di cui al comma 1 ai fini della determinazione della misura del

contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi di cui all'art. 35, comma 2, della legge professionale, che gli Ordini provvedono a contabilizzare e riscuotere ai sensi dell'art. 29, comma 5 della legge professionale.

3 Ai componenti di OCF è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

4 OCF, entro il 31 gennaio di ogni anno, predispone il bilancio consuntivo al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo per l'anno in corso, entrambi corredati da relazione illustrativa e li trasmette al CNF il quale, entro il 28 febbraio successivo, rilascia il proprio parere motivato contenente eventuali richieste di chiarimento e/o rettifica. Entro i quindici giorni successivi, OCF trasmette i bilanci consuntivo e preventivo, con le relative relazioni ed il parere rilasciato dal CNF, ai Presidenti dei COA e li convoca in apposita assemblea, da svolgersi entro i trenta giorni successivi, per l'approvazione dei bilanci.

5 La mancata approvazione del bilancio consuntivo ovvero del bilancio preventivo comporta la convocazione da parte del Presidente del CNF di una sessione congressuale ulteriore di cui al precedente art. 3, comma 7.

ART. 8 (Modifiche delle presenti norme regolamentari e statutarie)

1. Le presenti norme regolamentari e statutarie possono essere modificate dal Congresso all'esito di sessione congressuale appositamente convocata ai sensi delle disposizioni precedenti.

2. Le proposte di modifica sono presentate nel rispetto e con le modalità previste negli articoli precedenti per le proposte di deliberati congressuali.

3. La sessione relativa alla trattazione delle proposte di modifica è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Delegati aventi diritto al voto e le modifiche proposte si intendono approvate con la maggioranza di due terzi dei votanti.

ART. 9 (Norma transitoria per la prima elezione dell'Organismo Congressuale Forense)

1. La prima elezione di OCF si svolge, con le modalità di cui al precedente art. 6, non oltre trenta giorni dall'approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie.

2. Le operazioni elettorali relative a ciascun Distretto si svolgono nel luogo indicato dal presidente del seggio nell'avviso di convocazione che è trasmesso, con preavviso di almeno sette giorni, a mezzo posta elettronica certificata ai presidenti di ciascuno dei COA del Distretto i quali provvedono a darne immediata comunicazione ai Delegati del proprio Ordine.

3. La prima elezione dell'Ufficio di coordinamento di OCF e delle relative cariche si svolge non oltre trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni di cui al comma precedente.

4. I Delegati già eletti per il XXXIII Congresso Nazionale Forense restano in carica fino all'apertura del successivo Congresso con i compiti e le funzioni di cui all'art. 4 e seguenti delle presenti disposizioni.

ART. 10 (Disposizione finale)

1. Con l'approvazione delle presenti norme regolamentari e statutarie adottate in attuazione dell'art.

39, comma 3, legge professionale, sono abrogate tutte le previgenti norme statutarie e regolamentari relative al Congresso Nazionale Forense ed all'organismo di sua rappresentanza denominato Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana.

ALLEGATO A

1. Il sistema informatico di voto e di scrutinio per le elezioni dei Delegati dovrà assicurare almeno le seguenti caratteristiche:

a) deve prevedere un archivio digitale contenente la lista di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e la lista dei candidati;

b) deve essere assicurata una particolare procedura per l'attivazione che preveda l'utilizzo di almeno due o più password diverse che devono essere combinate tra loro per l'abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate; almeno una password sarà rilasciata al Presidente del Consiglio dell'Ordine o suo Delegato ed un'altra al referente informatico designato, contestualmente all'inizio delle operazioni, dalla società informatica che gestisce il sistema di voto telematico;

c) deve prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso delle password;

d) deve prevedere che il riconoscimento e quindi l'abilitazione dell'elettore al voto avvenga, previa identificazione dello stesso, tramite apposite funzioni che consentono al sistema di verificare: l'identità del votante, utilizzando la funzione di ricerca tramite lettore di badge, con l'inserimento del codice fiscale o con l'inserimento di un codice casuale generato per ogni votante; controlli la registrazione dell'avente diritto al voto; verifichi che il votante non abbia già votato e registri l'avvenuta voto da parte dell'iscritto;

e) deve prevedere che al termine della fase di voto, dopo la conferma, emetta una "scheda di voto" che dal votante sarà deposta, previa possibilità di verifica personale sulla conformità alla scelta effettuata, nella apposita urna e che rispetti la segretezza del voto e riporti esclusivamente la scelta effettuata dal votante;

f) deve prevedere che "blocchi" al termine del voto di ogni iscritto la postazione in attesa dell'attivazione dell'elettore successivo;

g) deve prevedere che, nel caso in cui le fasi di voto avvengano in momenti o giorni diversi consenta la procedura di "sospensione", disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema ed ai dati che contiene, e la "riattivazione" delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate nel momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione dovranno essere effettuate utilizzando le stesse password di cui alla lettera b);

h) deve prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o consentire di accedere ai risultati fino al momento in cui non verrà effettuata la chiusura definitiva delle votazioni, ad eccezione della verifica del numero complessivo dei votanti fino a quel momento e del numero parziale dei votanti per ciascun diverso giorno di votazione;

i) deve prevedere che al termine delle fasi di voto, sempre mediante l'utilizzo delle password di cui alla lettera

b), consenta di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore accesso al sistema e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema fornisca i risultati

l) deve registrare su disco fisso non manomissibile tutte le operazioni di voto, salvaguardando la segretezza del voto.

2. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico si accerta prima dell'inizio del voto accerta il funzionamento del sistema ed il rispetto delle caratteristiche di cui al comma che precede.

3. L'accesso alle postazioni elettorali, che dovranno garantire la riservatezza del voto, avviene previa identificazione del votante, deve essere poi controllato che ogni votante deponga nell'urna la ricevuta del suo voto.

4. Nel caso si proceda con votazioni con sistema informatico le urne, nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori, verranno sigillate e conservate. L'apertura delle urne e l'esame delle relative ricevute avverranno solo in caso di reclamo avverso i risultati elettorali presentato secondo le modalità e per le motivazioni previste nel regolamento per l'elezione dei Delegati al Congresso.